



Ord. N. 35  
Del 27/06/2024

**IL SINDACO**

**VISTA** l'ordinanza n. 50 del 03.11.2023 con la quale si istituiva la Zona a Traffico Limitato in Piazza Castello;

**VALUTATA** la necessità di adeguare le fasce orarie di funzionamento della ZTL alle necessità della stagione estiva caratterizzata da un aumento di avventori che frequentano il nostro territorio in modo particolare il centro storico;

**VISTO** l'art. 7 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

**VISTO** l'art. 50 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

**ORDINA**

In deroga a quanto disposto dall'ordinanza di cui sopra a partire:

**dal 6 luglio 2024 e fino al 31 luglio 2024:**

1. L'istituzione dell'area pedonale in Via P.Sivilia tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 24:00 e i giorni festivi anche dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
2. L'istituzione della zona a traffico limitato in Piazza Castello nei giorni festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 21:00 alle ore 24:00.

**Dal 01 agosto al 31 agosto 2024:**

3. L'istituzione dell'area pedonale in Via P.Sivilia tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 02:00 e i giorni festivi anche dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
4. L'istituzione della zona a traffico limitato in Piazza Castello nei giorni festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 21:00 alle ore 24:00.

**dal 1 settembre 2024 e fino al 15 settembre 2024:**

5. L'istituzione dell'area pedonale in Via P.Sivilia tutti i giorni dalle ore 21:00 alle ore 24:00 e i giorni festivi anche dalle ore 11:00 alle ore 13:00;
6. L'istituzione della zona a traffico limitato in Piazza Castello nei giorni festivi dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 21:00 alle ore 24:00.

A tal fine sarà apposta a cura dell'amministrazione comunale l'apposita segnaletica stradale.

Rimane confermata la segnaletica verticale già presente in Piazza Castello di divieto di sosta con pannello aggiuntivo 00,00 – 24,00;

La presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune, nei locali pubblici e sarà inoltrata alla locale stazione dei Carabinieri.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata. In alternativa è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada i trasgressori al presente provvedimento saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42,00 a € 173,00.

Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri dipendenti preposti a funzioni di polizia stradale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



Il Sindaco  
Dott. Giulio TRAIETTA